TRIBUNALE DI PIACENZA UFFICIO UNEP

Via Alberoni n. 2 29100 Piacenza Telefono 0523332778 fax 0523305650 email :unep.tribunale.piacenza@giustizia.it

III.Mo Sig. Presidente del Tribunale di Piacenza

Piacenza 11 novembre 2009

Oggetto: notifiche a mezzo posta - problematicità

Con il servizio "Seguimi – tutta la posta", le Poste S.P.A. consentono agli utenti che ne facciano richiesta di indirizzare tutta la posta verso una Casella Postale e con il servizio "Seguimi – solo posta a firma" di indirizzare la Posta Raccomandata e quella Assicurata anche presso un'altra persona, espressamente delegata, evitando il successivo ritiro presso l'Ufficio Postale.

Per gli atti giudiziari è previsto l'inoltro al nuovo indirizzo solo se il trasferimento è avvenuto all'interno dello stesso Comune. Nel caso di cambio di domicilio in altro Comune, gli atti giudiziari, secondo la normativa in vigore (art. 9 Legge 890/82) sono restituiti al mittente. (vedi allegato)

Ciò premesso, ci permettiamo di evidenziare le seguenti problematicità:

1. La Suprema Corte (n. 10657 20 maggio 2005 sez. lav.)in tema di notificazione a mezzo posta ha stabilito il principio che "la scelta del destinatario di avvalersi per il ricevimento della posta del servizio di casella postale non comporta alcuna deroga alla disciplina generale posta dalla legge n. 890 del 1982, che prevede all'art. 7, come regola generale, la consegna del piego a mani proprie del destinatario e, in mancanza, che questi sia avvisato con le modalità previste dall'art. 8, e, pertanto, non può assumere rilevanza nei confronti dei terzi, i quali hanno diritto di confidare nell'avvenuta notifica, una volta eseguite le normali operazioni di recapito postale previste dalla legge." Ci permettiamo di aggiungere che neppure sarebbe consentito derogare ai luoghi (residenza, dimora e domicilio) previsti dal codice di rito, come, invece, sembra essere consentito a chi, pur mantenendo la residenza in certo luogo, scelga per il recapito dell'atto giudiziario altro luogo nell'ambito dello stesso Comune presso persona che, evidentemente, non abbia i requisiti (convivenza ecc.) di legge, ovvero determini la restituzione al mittente dell'atto giudiziario, ove scelga per il recapito un luogo nell'ambito di un Comune diverso da quello di residenza.

2. Ove si optasse per la notifica cosiddetta "a mani", cioè eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario, tali problematicità non verrebbero superate perché si riproporrebbero sulle eventuali comunicazioni (140 cpc, 660 cpc, 157 cpp, ecc.) alle quali pure, in quanto connesse con la notificazione di atti giudiziari, devono applicarsi le disposizioni di cui alla legge 890 del 1982.

Riteniamo che un intervento della S.V. ill.ma nelle sedi e nei riguardi degli Organi preposti possa fare chiarezza sul tema in questione.

Con osservanza.

Il dirigente unep

Sergio Tranquilli